

n.5162/2026 RG VG e 1809/2026 RG VG



Tribunale di Milano

- Sezione II civile -

Il Giudice, dott. Luisa Vasile, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.6.26 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nell'ambito della S.R.L., a seguito di istanze della Società per autorizzazione al TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA ai sensi dell'art.22 co.1 lett.d) CCII (r.g. 5162/2026 v.g) nonché per PROROGA di MISURE PROTETTIVE, CHIESTA PER ULTERIORI 120 GIORNI (n.1809-1/2026 RG VG) S.R.L. [C.F.

], con l'avv.

) Indirizzo Telematico;

lette le istanze, gli allegati, le memorie dei creditori presenti all'udienza 15.6.26: l'avv.

e il dottor S.R.L. l'avv.

O.

avv. Avv

visti i pareri ed informazioni acquisiti dell'esperto dottor e dall'ausiliario nominato avv.

ATTESO CHE

la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) CCII, l'autorizzazione alla conclusione del contratto di trasferimento di azienda, con esonero dagli effetti di cui all'articolo 2560 II co. cc, secondo le seguenti conclusioni:

- 1) autorizzare, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), C.C.I.I., nel trasferimento del ramo d'azienda di in esecuzione dell'offerta vincolante formulata da S.r.l., ovvero del miglior offerente eventualmente individuato all'esito del procedimento competitivo che codesto Tribunale riterrà di disporre, l'esclusione degli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., fermo restando l'art. 2112 c.c.;
- 2) ove ritenuto strettamente necessario ai fini del rispetto del principio di competitività, eventualmente dettare le misure opportune per lo svolgimento di una procedura competitiva deformalizzata e compatibile con l'urgenza del caso concreto, assumendo l'offerta quale offerta base del procedimento autorizzativo;
- 3) adottare ogni ulteriore misura ritenuta opportuna ai fini della tutela degli interessi coinvolti, ivi compresa, ove ritenuto utile, la previsione che il corrispettivo della cessione sia depositato su conto vincolato notarile e destinato, secondo le modalità previste dalla documentazione negoziale, al soddisfacimento dei creditori interessati;



ha esposto di aver già effettuato pubblicità e di aver espletato *iter* per la raccolta di eventuali migliori offerte rispetto a quella pervenuta;

atteso che la detta autorizzazione ex art.22 CCII consente al debitore in composizione negoziata della crisi, di procedere celermente al trasferimento della proprietà del compendio aziendale, con esonero per il cessionario dal regime di responsabilità solidale per i debiti relativi all'azienda ceduta, fatta eccezione per i debiti relativi ai lavoratori dipendenti in ottemperanza all'art. 2112 cc.

RILEVATO CHE

L'autorizzazione in esame non può prescindere dal riscontro che a) l'operazione sia **l'unica soluzione concretamente percorribile** per evitare la dispersione dei valori aziendali e garantire la prosecuzione dell'attività; b) **il prezzo offerto** dall'acquirente sia stato ritenuto congruo; c) sia stato rispettato il **principio di competitività** nella selezione dell'acquirente; d) il trasferimento del ramo d'azienda sia **vantaggioso per i creditori** rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; -sull'ampiezza, esaustività ed efficacia delle **modalità di attuazione di sollecitazione del mercato** per il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente per il trasferimento del ramo aziendale; -sull'analisi dei **motivi oggettivi esposti dalla Società a base dell'urgenza** del provvedere; -su quali siano le più opportune modalità volte alla indisponibilità ed alla costituzione di un **vincolo funzionale sul ricavato** della vendita in attesa della definizione delle trattative con i creditori, al fine di protezione dei creditori dal rischio di dispersione del ricavato della vendita;

occorre dunque in questa sede verificare, anche attraverso la relazione dell'esperto ed il parere a questi assegnato, se il trasferimento presenti **funzionalità rispetto alla continuità** aziendale e al **miglior soddisfacimento dei creditori** rispetto allo scenario liquidatorio, tenendo conto altresì delle modalità osservate da parte del debitore per pervenire alla individuazione dell'acquirente (sulla scorta dell'informativa dell'esperto), se il prezzo indicato sia congruo, se l'acquirente sia una parte correlata dell'imprenditore o comunque di ogni ulteriore aspetto rilevante;

su tutti tali punti, il parere dell'esperto è di contenuto positivo con conclusioni favorevoli, anche a seguito delle integrazioni offerte nel corso dell'iter giudiziale e dei due rinvii disposti;

quanto alla **funzionalità della vendita** dell'azienda alla preservazione della continuità aziendale ed al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, l'esperto ha evidenziato, fin dal primo parere. che: *“nello scenario di continuità indiretta, la cessione del ramo produttivo/commerciale consentirebbe di valorizzare l'avviamento e le relazioni commerciali esistenti, generando un attivo netto a favore dei creditori stimato in circa **Euro 5 milioni**”*;



il parere dell'esperto è rimasto di segno positivo anche all'esito degli approfondimenti avvenuti nel corso delle udienze dell'11-5-26 e del 15-6-26 nonché a seguito del deposito della cd. *fairness opinion* (del Prof. _____ avente ad oggetto il valore economico del ramo aziendale e la struttura economica dell'operazione prospettata) il quale conferma le valutazioni estimative e la metodologia adottata nell'ambito dell'elaborato;

l'esperto, peraltro, che aveva nel primo parere evidenziato l'opportunità che l'iter di individuazione di soggetto interessato fosse ulteriormente approfondito e verificato mediante una più mirata e circoscritta apertura al mercato, anche attraverso svolgimento di ulteriore pubblicità, eventualmente al solo fine di implementazione delle eventuali offerte, ha poi, nel parere integrativo successivo alla udienza 11-6-26, dato atto di quanto segue: "è stata ulteriormente ampliata l'attività di sondaggio del mercato mediante diffusione dell'invito a manifestare interesse tramite il circuito associativo di Confindustria (**all. 1**) e mediante pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura competitiva sulla piattaforma "Vendite tra Privati – Zucchetti" (**all. 2**), con possibilità di accesso alla *virtual data room* da parte di operatori interessati...[...] A tale riguardo, deve altresì darsi atto che, successivamente all'udienza, sono pervenuti ulteriori interessamenti relativi al compendio immobiliare della Società, accompagnati da richieste di sopralluogo e dall'avvio di prime interlocuzioni commerciali con potenziali operatori interessati. Lo scrivente ritiene che le attività sopra richiamate risultino coerenti con l'esigenza, evidenziata anche dal Tribunale, di assicurare adeguata apertura al mercato e concreta contendibilità dell'operazione prospettata";

a seguire, all'udienza 15.6.26, l'esperto ha riferito di come l'annuncio sia stato ulteriormente pubblicizzato e di aver ricevuto la bozza di cessione messa a punto dalla Società. È stata data, quindi, piena applicazione ed attuazione al **principio della competitività**, posto a tutela anzitutto dell'interesse dei creditori anteriori incisi direttamente dalla deroga alla responsabilità solidale, e ciò anche indipendentemente dalla presenza di contestazioni;

la richiesta di autorizzazione alla cessione risulta corredata dalla proposta di acquisto, dalla bozza di contratto di cessione, dall'atto di affidamento delle somme al notaio, dove confluirebbe il prezzo intero (parte fissa e parte variabile) e dal documento di piano (doc.23);

l'esperto ha inoltre riferito come la vendita dell'azienda costituisca di certo elemento centrale ed imprescindibile ai fini del risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, ma non disgiuntamente dalla cessione dell'immobile;

sul punto, anche l'Ausiliario nominato condivide che il risanamento poggia sulla vendita dell'immobile e che la cessione dell'azienda, con il trasferimento dell'azienda, è comunque



finalizzato a liberare l'immobile rendendolo più appetibile verso uno spettro più ampio di soggetti (per es. soggetti che operano nella catena del freddo).

RITENUTO CHE

In definitiva, appare che la cessione, che consente la continuità dell'azienda in via indiretta, preservandone valore, rapporti di lavoro (si indica, nell'ambito della disponibilità dei dipendenti a transitare) e rapporti contrattuali e che consente il realizzo di una base economica ad un valore che non si potrebbe ottenere in sede di liquidazione giudiziale (unica proposta pervenuta è quella di costituisca una operazione che si inserisce nel percorso di risanamento e con esso risulta coerente; si presenta inoltre quale unica soluzione concretamente percorribile per evitare la dispersione dei valori aziendali e garantire la prosecuzione dell'attività; si pone in definitiva in connessione funzionale alla preservazione della continuità aziendale.

La continuità aziendale e la forza lavoro sono sì legati, sia sul piano gestionale che su quello normativo, lì dove il mantenimento dell'attività (*going concern*) richiede la salvaguardia del capitale umano. Si deve comunque osservare che la cessione dell'azienda in attività è volta alla gestione ottimale delle risorse umane e che di certo, nell'ambito del percorso di composizione e anche in strategia con il cessionario di buona fede, sarà interesse della Società porre in essere tutte le strategie efficaci a proteggere la forza lavoro.

Si osserva, in ogni caso, che l'art. 2112 cc prevede il passaggio automatico dei dipendenti al cessionario; la deroga parziale a tale norma è possibile solo se tra le parti (cedente, cessionario e lavoratori nelle organizzazioni sindacali) si raggiunge un accordo (per cui, se il complesso aziendale viene ceduto "libero" da personale -in tutto o in parte- e i lavoratori restano in carico al cedente, l'accordo è valido, ma solo appunto se così espressamente previsto).

Le tutele dei lavoratori previste dall'art. 2112 c.c. non possono essere superate o aggirate dalla cessione neanche autorizzata ex art. 22 CCII. Ciò significa che, in caso di mancato pagamento da parte dell'azienda cedente, i lavoratori possono rivalersi solidalmente sul cessionario (l'acquirente) anche indipendentemente dal fatto che il rapporto sia continuato o meno con quest'ultimo. Resta ferma quindi la solidarietà del cessionario per tutti i crediti vantati dai lavoratori al tempo del trasferimento, così come il divieto di licenziamento per motivi attinenti alla cessione.

Seppur dunque l'obiettivo principale dell'art. 22 CCII è proprio quello di facilitare le operazioni di salvataggio, esentando l'acquirente dalla responsabilità per i debiti pregressi dell'azienda ceduta ex art. 2560 c.c. e così rendendo l'operazione più appetibile per nuovi investitori, occorre considerare che la tale esenzione ha una sua delimitata ampiezza e non potrà



riguardare i diritti nascenti ex art.2112 cc in favore di tutta la forza lavoro presente dal momento di accesso in composizione.

In tal senso, reputa questo giudice che, consentendo la cessione il mantenimento della continuità dell'azienda, allora tale continuità aziendale costituisce presupposto logico e giuridico per l'applicazione del principio di continuità dei rapporti in caso di trasferimento di azienda. Si può dunque affermare la funzionalità della vendita dell'azienda alla preservazione della continuità aziendale. D'altra parte, salvi i casi di abuso, per la continuità è sufficiente la prosecuzione dell'attività di impresa anche se, per esempio, **ridotta** attraverso esternalizzazioni o coerente e giustificata riduzione dei dipendenti.

Non rimane che considerare che la vendita risulta elemento essenziale del piano di risanamento e può essere autorizzata solo nell'ambito di tale contesto e con le finalità del risanamento, senza che possa scindersi dalla prospettiva di risanamento che, qualora insussistente, non potrebbe giustificare un regime agevolato della vendita del compendio aziendale in deroga alla disciplina dell'art. 2560 c.c.

Quanto all'altro aspetto, della **funzionalità della cessione rispetto al miglior soddisfacimento** del ceto creditorio, si considera quanto segue.

Risulta la congruità del prezzo offerto, congruità del prezzo che costituisce un punto di valutazione importante, poiché implica la valutazione stessa del compendio aziendale (e mira anche alla tutela dei creditori, nel senso che il trasferimento si chiede avvenga in una fase in cui non è certo l'esito della composizione negoziata della crisi, ed anche perché i creditori potrebbero subire un pregiudizio irreparabile dalla vendita se il prezzo degli assets aziendali su cui insiste la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni creditorie, non fosse congruo), soccorre la *fairness opinion* del dott. che da un lato indica come congruo il valore dell'azienda in €530.000, dall'altro conferma la non sostenibilità di una continuità diretta.

Dall'esame e parere demandato all'esperto e dall'esame compiuto in questa sede di autorizzazione, circa la valutazione di funzionalità della vendita anticipata del compendio aziendale, rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori, risulta che il trasferimento anticipato al prezzo offerto costituisca la soluzione migliore concretamente offerta sul mercato, non essendo ipotizzabile, anche alla luce della *fairness opinion* acquisita dalla Società, che il ramo d'azienda possa esser ceduto ad un prezzo superiore. Sotto tale profilo, la cessione dell'azienda - come oggetto della presente istanza- costituisce in ogni caso un vantaggio per il ceto creditorio, evitando che i creditori possano subire un pregiudizio irreparabile dalla totale perdita di valore dell'azienda, ma anche dalla vendita a prezzo non congruo degli assets aziendali su cui insiste la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni.

Ciò precisato, emerge nel caso la funzionalità della cessione ad assicurare la continuità aziendale indiretta da cui viene ricavato attivo distribuibile in misura superiore rispetto alla



liquidazione giudiziale a favore dei creditori, non essendo ipotizzabile che nella ipotesi liquidatoria dal ramo possa ritrarsi un realizzo superiore al prezzo offerto: emerge, sia dal parere esperto che dell'ausiliario, che ben difficilmente potrebbe attendersi un corrispettivo maggiore dalla cessione del ramo rispetto a quanto offerto da srl e comunque le immediate prospettive sarebbero, in assenza, quella di dispersione e di azzeramento del valore aziendale.

Infine, l'acquirente **non è parte correlata**, conclusione che l'esperto ha sancito esaminate le visure storiche di cedente e di cessionaria e procedendo ad un esame comparativo delle risultanze camerali.

Circa le ragioni di **urgenza**, va evidenziato che, in via generale, è utile tutelare in modo prioritario l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento dei loro crediti attraverso la cessione anticipata del compendio aziendale, evitando che la dispersione del valore dell'azienda che conseguirebbe al ritardo nella sua collocazione nel mercato, possa arrecare effettivamente un **pregiudizio irreparabile** derivante dalla vendita nel contesto liquidatorio (anziché valorizzando la prosecuzione dell'attività di impresa).

Nel caso in esame, come visto, ricorrono i presupposti per addivenire alla autorizzazione richiesta, stante l'attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza e stante l'esito favorevole del raffronto tra scenari alternativi.

CONSIDERATO CHE

-l'atto oggetto di autorizzazione, se rilasciata, conserva i suoi effetti *ex art. 24, comma 1, CCII* anche laddove successivamente alla chiusura della composizione negoziata l'imprenditore sia sottoposto non solo agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o al concordato semplificato, ma pure alla liquidazione giudiziale (ovvero ad altra procedura concorsuale amministrativa) sicchè si devono **prevedere misure opportune**, al fine di escludere eventuali danni per il ceto creditorio;

- in quest'ottica, un possibile intervento giudiziale è dato dalla introduzione di vincoli sul ricavato (e di destinazione del ricavato), soprattutto quando la somma ricavata dalla cessione dell'azienda o di un suo ramo non sia sufficiente a soddisfare l'intero ammontare dei debiti, potendosi cioè prescrivere vincoli rispetto alla conservazione e utilizzazione del corrispettivo della cessione da parte del cedente affinché esso venga destinato *in primis* ai creditori, previo deposito su un apposito conto corrente dedicato, vincolato al preventivo visto dell'esperto;

-occorre prevedere opportune modalità volte alla indisponibilità ed alla costituzione di un **vincolo funzionale sul ricavato** della vendita in attesa della definizione delle trattative con i creditori, al fine di protezione dei creditori dal rischio di dispersione del ricavato della vendita;



- appare, dunque, necessario poter assicurare dal rischio che i proventi della vendita possano essere utilizzati in violazione della *par condicio* (tale rischio non vi sarebbe nell'ambito della composizione negoziata, in quanto possibilmente superato dall'esistenza di un accordo tra i creditori ma, in mancanza di accordo, potrebbe assumere rilievo in merito alle prospettive alternative di soddisfacimento dei creditori in uno scenario concorsuale), dovendosi dunque prevedere: -- che il ricavato della vendita dell'azienda non rimanga nella libera disponibilità della Società bensì venga versato dall'offerente (nella misura e nei tempi previsti nel testo dell'offerta) in un conto di deposito vincolato presso un Notaio con mandato irrevocabile a svincolare l'importo a favore della società solamente subordinatamente al raggiungimento dell'accordo con i creditori e al buon fine dell'operazione e comunque previa evidenza, per visto preventivo dell'Esperto, del positivo raggiungimento di uno degli sbocchi previsti dall'art.23 CCII, ovvero in ogni altro caso previa autorizzazione del Giudice Delegato;

atteso infine che la richiesta deroga di cui all'art. 2560, comma 2 cc (deroga alla responsabilità patrimoniale del cessionario) è da ritenersi funzione ultima ed essenziale che si intende realizzare (il procedimento autorizzatorio assume rilevanza non per legittimare l'atto, ma al fine di permettere una deroga al disposto dell'art. 2560, comma 2 cc) e che la norma intende assicurare e che l'accertamento dei suoi presupposti è qui svolto con esito positivo, come da considerazioni e motivazioni sopra dette, dunque nulla ostando;

considerato infine che le misure protettive, su cui vi è istanza di proroga per ulteriori 120 giorni dalla scadenza al 12.6.26, risultano tuttora opportune e funzionali, quant meno a scongiurare iniziative per esempio sul bene immobile di cui si è detta la rilevanza nell'economia dell'iter di risanamento; il parere dell'esperto, in punto proroga, è pienamente favorevole e come segue: *“Pertanto, avuto riguardo allo stato di avanzamento delle trattative, alla permanenza di concrete prospettive di risanamento, alla progressiva definizione dell'operazione di continuità indiretta e alla funzione che le misure protettive continuano a svolgere ai fini della conservazione del valore aziendale e del buon esito delle negoziazioni in corso, lo scrivente ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di proroga proposta dalla Società. Nei limiti delle valutazioni demandate all'Esperto dall'art. 19, comma 5, CCII e sulla base delle informazioni e della documentazione attualmente disponibili, si esprime pertanto parere favorevole alla concessione della proroga delle misure protettive richiesta da Di Pilato S.r.l., ritenendola funzionale al completamento del percorso di risanamento in corso, ferma restando la necessità di procedere, nel corso del periodo di proroga, all'aggiornamento del Piano e alle conseguenti verifiche sull'effettiva permanenza delle prospettive di riequilibrio e di superamento della crisi”*.

**PQM**

AUTORIZZA la società ricorrente a trasferire, ai sensi dell'art. 22 CCII, il Ramo d'Azienda oggetto di proposta da parte di SRL, nelle forme e tempi previsti, **con esclusione degli effetti di cui all'art. 2560 cc** e ferme restando le previsioni di cui all'art. 2112 cc, **con previsione** che il ricavato della vendita dell'azienda non rimanga nella libera disponibilità della Società bensì venga versato dal cessionario (nella misura e nei tempi previsti nel testo dell'offerta) in un conto di deposito presso notaio, vincolato, su cui l'Esperto abbia mandato irrevocabile a svincolare l'importo a favore della Società per procedere con i pagamenti, solamente subordinatamente al raggiungimento dell'accordo con i creditori e al buon fine dell'operazione e comunque previa evidenza, per visto preventivo dell'Esperto, del positivo raggiungimento di uno degli sbocchi previsti dall'art.23 CCII;

PROROGA le misure protettive in atto (N.1809/2026 RG VG) per ulteriori 120 giorni, senza soluzione di continuità dalla scadenza del 12.6.26.

Si comunichi alla ricorrente, all'Esperto, ai creditori costituiti.

Si comunichi.

Milano, 15/06/2026

Il Giudice
Dott. Luisa Vasile